

	Repertorio n. 33270	Raccolta n. 19167
	ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'	
	"GEOTERMIA ZERO EMISSION ITALIA S.R.L."	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di dicem-	
	bre (15 dicembre 2015).	
	In Roma, alla via Alberico II n. 33.	
	Innanzi a me Dottor Federico Tedeschi Porceddu Notaio in Ne-	
	pi, con studio il via Giacomo Matteotti n. 25, iscritto pres-	
	so il Collegio dei distretti notarili riuniti di Viterbo e	
	Rieti	
	SONO PRESENTI:	
	- <b>FIASCHI Simone</b> , nato a Castelfiorentino (FI) il 21 (ventu-	
	no) novembre 1967 (millenovecentosessantasette), domiciliato	
	e residente a Certaldo (FI) via San Michele n. 41, geologo;	
	codice fiscale dichiarato: FSC SMN 67S21 C101T;	
	titolare della carta d'identità n. AU 2354041 rilasciata dal	
	comune di Certaldo in data 23 gennaio 2013, con validità fi-	
	no al 21 novembre 2023;	
	- <b>MURRATZU Alessandro</b> , nato a Vinci (FI) il 22 (ventidue)	
	maggio 1966 (millenovecentosessantasei), domiciliato e resi-	
	dente a Certaldo (FI) via Boccaccio n. 5, geologo;	
	codice fiscale dichiarato: MRR LSN 66E22 M059Z;	
	titolare della carta d'identità n. AS 9714309 rilasciata dal	
	comune di Certaldo in data 9 maggio 2012 con validità fino	

al 22 maggio 2022;

- per la società **"SILEA HOLDING S.R.L."**, con sede in Rubano

(PD), via A. Rossi n. 3/F, capitale sociale Euro 10.000 (die-

cimila) interamente versato, con iscrizione presso il Regi-

stro delle Imprese di Padova e codice fiscale n.

04842050280, R.E.A. n. PD - 422783, il signor:

- GAMBERONI David, nato a Bolzano il 19 (diciannove) aprile

1985 (millenovecentottantacinque), imprenditore;

titolare della carta d'identità n. AU 6950706 rilasciata dal

comune di Caldaro S.S.D.V. in data 29 dicembre 2014, con va-

lidità sino al 19 aprile 2025;

domiciliato per la carica ove sopra presso la sede sociale,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Am-

ministratore Unico e legale rappresentante della predetta so-

cietà, in forza dei poteri di ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione al medesimo spettanti in virtù del vigente statu-

to sociale;

- COLICCHI Nicola, nato a Palermo il 21 (ventuno) luglio

1956 (millenovecentocinquantasei) domiciliato e residente a

Roma, via Ronciglione n. 20, imprenditore;

codice fiscale dichiarato: CLC NCL 56L21 G273W;

titolare della patente n. U11760156Y rilasciata dall'U.C.O.

presso il Ministero dei Trasporti il 12 settembre 2015 con

validità sino al 21 luglio 2020.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il  
presente atto in forza del quale,

stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) E' costituita tra i signori FIASCHI Simone, MUR-  
RATZU Alessandro e COLICCHI Nicola e la società "SILEA HOL-  
DING S.R.L.", in proprio e come sora rappresentati, una So-  
cietà a responsabilità limitata, denominata "GEOTERMIA ZERO  
EMISSION ITALIA S.R.L." con sede in Roma che, ai soli fini  
dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, viene indicata  
in viale XXI Aprile n. 12.

ARTICOLO 2) Il Capitale Sociale è di Euro 10.000 (diecimila)  
e viene assunto come segue:

- FIASCHI Simone, una quota di partecipazione di Euro 500  
(cinquecento) pari al 5% (cinque per cento) del capitale so-  
ciale;

- MURRATZU Alessandro, una quota di partecipazione di Euro  
500 (cinquecento) pari al 5% (cinque per cento) del capitale  
sociale;

- COLICCHI Nicola, una quota di partecipazione di Euro 8.500  
(ottomilacinquecento) pari all'85% (ottantacinque per cento)  
del capitale sociale;

- "SILEA HOLDING S.R.L.", una quota di partecipazione di Eu-  
ro 500 (cinquecento) pari al 5% (cinque per cento) del capi-  
tale sociale.

I Componenti dichiarano che sulle quote di capitale rispetti-

vamente assunte e sottoscritte è stato da essi versato il

25% (venticinque per cento) mediante:

- assegno circolare n. 6070831898 - 01 per Euro 2.125 emesso

dalla banca Monte dei Paschi di Siena in data 15 dicembre

2015 dal socio signor COLICCHI Nicola;

- denaro contante dagli altri soci, signori FIASCHI Simone,

MURRATZU Alessandro e società "SILEA HOLDING S.R.L.";

assegno intestato a nome della costituenda Società e conse-

gnato unitamente al denaro contante al nominando organo ammi-

nistrativo con l'espresso incarico di versarli nelle casse

sociali. Le parti si danno, inoltre, atto che il restante

75% (settantacinque per cento) verrà versato nelle casse so-

ciali a semplice richiesta del detto organo amministrativo.

ARTICOLO 3) Le norme che regolano il funzionamento e l'ammi-

nistrazione della società, nonché quelle che ne disciplinano

puntualmente la denominazione, l'attività, la durata, il ca-

pitale sociale, le quote e gli utili sono contenute nel se-

quente statuto

-----

#### STATUTO

##### Articolo 1

##### Denominazione

La società è denominata: "GEOTERMIA ZERO EMISSION ITALIA

S.R.L."

##### Articolo 2

	Oggetto	
	La società, che potrà svolgere la propria attività in Italia	
	e all'estero, ha per oggetto:	
	a) la ricerca e la coltivazione di risorse geotermiche, ivi	
	inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;	
	b) l'ampliamento dell'offerta di energia rinnovabile median-	
	te la realizzazione e l'esercizio di impianti per la distri-	
	buzione di energia per teleriscaldamento;	
	c) la progettazione, la realizzazione (diretta o mediante ap-	
	palti), la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di impian-	
	ti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in con-	
	to proprio che per conto di terzi e la realizzazione di im-	
	pianti e reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabi-	
	li, inclusa l'erogazione di servizi connessi alla distribu-	
	zione e utilizzazione dell'energia;	
	d) l'esecuzione di valutazioni tecniche, la consulenza e la	
	ricerca sperimentale nel campo della geotermia, attraverso	
	lo studio geologico delle aree di interesse, il campionamen-	
	to in sito, la realizzazione di analisi geochimiche, petrolo-	
	giche e geofisiche;	
	e) l'esercizio di ogni altra attività e servizio nel settore	
	della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e della	
	produzione di energia in genere.	
	Potrà altresì assumere e concedere agenzie, commissioni, rap-	
	presentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, u-	

tilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale.

Essa potrà inoltre, per raggiungere lo scopo sociale, stipulare mutui attivi e passivi anche fondiari, rilasciare garanzie di qualsiasi genere, partecipare in altre società od imprese costituite e costituende, aventi oggetto analogo o complementare, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali connesse e relative direttamente o indirettamente all'oggetto sociale, con precisazione che quanto sopra ha carattere contingente e non prevalente, e comunque "strumentale" per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della legge n. 197/1991 per quanto ad oggi vigente.

### Articolo 3

#### Sede

La società ha sede in Roma.

### Articolo 4

#### Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

### Articolo 5

#### Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

I soci potranno conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, anche obbligandosi ad

effettuare prestazioni d'opera o di servizi a favore della  
società.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la  
vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche  
in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia  
in sede di costituzione che di modifiche del capitale socia-  
le.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale  
si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti  
del capitale possono essere attuati anche mediante offerta  
di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso  
spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il di-  
ritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale  
sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito  
presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ar-  
ticolo 2482-bis, comma secondo c.c.

La società potrà acquisire dai soci, previo consenso indivi-  
duale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo  
perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i so-  
ci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti  
con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva  
diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto

nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7

Prelazione

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità ed i termini di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con



lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con la regolazione del prezzo come indicato nella denunzia.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro o da altro bene naturalmente fungibile, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso il Registro delle Imprese di iscrizione della società ovvero in mancanza dal Presidente del Tribunale competente per la sede della società.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del corrispettivo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento

del pacchetto di controllo della società.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soggetti che abbiano esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle quote acquistate a seguito della prelazione stessa.

#### Articolo 8

##### Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### Articolo 9

##### Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni previste dall'art. 2473 c.c. nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, e per il caso dell'articolo 2497-quater, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto o della decisione che lo legittima da parte del socio, con l'indicazione delle generalità del socio

recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti

al procedimento nonchè dell'ammontare della quota per la qua-

le il diritto di recesso viene esercitato. L'organo ammini-

strativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti e le decisio-

ni che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15

(quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso

a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-

cazione è pervenuta alla sede della società.

La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non

può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e,

se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta

giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la deli-

bera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento

della società.

#### Articolo 10

##### Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le parteci-

pazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patri-

monio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo ammini-

strativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se

nominati, tenendo conto del valore di mercato della parteci-

pazione riferito al momento di efficacia del recesso determi-

nato ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

#### Articolo 11

#### Amministratori

La società può essere amministrata anche da non soci, ed al-

ternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, con poteri congiunti o disgiunti.

#### Articolo 12

##### Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di comunicazione ovvero giusta causa.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Nel frattempo gli amministratori possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### Articolo 13

##### Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione ai cui componenti non è attribuita l'amministrazione congiunta o disgiunta, elegge

fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente, anche un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo il caso di amministrazione congiunta o disgiunta, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni se espressamente motivate da conflitto di interessi, salvo che la decisione dei soci di nomina degli amministratori preveda la necessità di un maggior consenso anche solo in relazione alla materia della deliberazione.

#### Articolo 14

##### Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-

ve, purchè in Italia.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Articolo 15

##### Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. E' peraltro necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e per le seguenti operazioni: richiesta e stipulazione di pre-



stiti, di finanziamenti e di mutui in genere, rilascio di fidejussioni, di avalli e di altre garanzie su beni della società, stipula di contratti comportanti trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari, assunzione e cessione di partecipazioni sociali in genere, compravendita e affitto di aziende e di rami di azienda. L'assemblea per tale autorizzazione delibera con una maggioranza pari al 91% (novantuno per cento) del capitale sociale.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 16

#### Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati,

nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente e disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Articolo 17

##### Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea dei soci può inoltre con la maggioranza del 91% (novantuno per cento) del capitale sociale assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza o di fine rapporto; il tutto con modalità stabilite con la medesima decisione dei soci.

E' consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori alle condizioni di cui all'art. 2476 c.c.

Articolo 18

Organo di controllo

Qualora la legge lo prescriva, o venga assunta in tal senso apposita decisione dei soci, la società sarà controllata da un collegio sindacale, da un unico sindaco e/o da un revisore, nominati dai soci.

Articolo 19

Organo di controllo (c.d. Sindaco Unico o Collegio Sindacale)

- Composizione e durata

L'Organo di Controllo è composto da uno a tre Sindaci effettivi e, in caso di collegialità, da due supplenti. Il Presidente dell'organo collegiale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, i sindaci anche se nominati in forma collegiale, dovranno essere scelti secondo le norme previste in materia di società per azioni. Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere comunque scelti nel rispetto degli artt. 2397 e 2399 c.c. ed individuati in soggetti che per le loro caratteristiche siano idonei a svolgere l'attività di controllo prevista.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito o l'unico Sindaco di nuova nomina ha accettato l'incarico. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. All'organo di controllo, sia obbligatorio sia facoltativo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c.

#### Articolo 20

##### Competenze e doveri dell'organo di controllo

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita anche il controllo contabile sulla società, salvo che quest'ultimo sia esercitato dal revisore. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

#### Articolo 21

##### Revisore

Qualora per decisione facoltativa dei soci, ovvero per disposizione di legge, venga nominato un revisore, questi eserciterà il controllo contabile della società; al revisore si ap-

plicheranno le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## Articolo 22

### Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono espressamente riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liqui-

dazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Cod. Civ..

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### Articolo 23

##### Diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di voto. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci morosi e quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2464 c.c., non possono partecipare alle decisioni dei soci.

#### Articolo 24

##### Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti le riunioni dell'Assemblea sa-

ranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea, qualora ricorra una ipotesi di obbligo o di urgenza, può essere convocata dal collegio sindacale, dal sindaco unico se nominati, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge ed alle condizioni e con i limiti dalla stessa indicati, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere tenuta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio ed ai relativi indirizzi e recapiti risultanti dai documenti sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti

legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. E' fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2479-bis c.c.; qualora nominato, anche il revisore dovrà però essere presente o informato della riunione; nella fattispecie in questione, se gli amministratori o i sindaci, o il revisore, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento oggetto della deliberazione.

#### Articolo 25

##### Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario che provvede alla verbalizzazione. Nei casi previsti dalla legge e quando lo ritenga opportuno, il Presidente può richiedere ad un notaio la verbalizzazione dell'assemblea.

#### Articolo 26

##### Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea



può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### Articolo 27

##### Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 28

##### Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,

nonché per la nomina dell'organo amministrativo è necessario

il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 91%

(novantuno per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del

presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono

diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il

diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio

in caso di conflitto di interessi o di socio moroso), si ap-

plica l'articolo 2368, comma terzo c.c..

#### Articolo 29

##### Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2016.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il

5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, ver-

ranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla par-

tecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione

dei soci.

#### Articolo 30

##### Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo

deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari

previsti dalla legge e, salvo non si sia già tenuta ed abbia  
provveduto, convocare l'assemblea a norma dell'art. 2487 c.c.

#### Articolo 31

##### Clausola conciliativa

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero  
tra i soci e la società, che abbia ad oggetto le materie di  
cui al'art. 1 del D.L. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive mo-  
dificazioni dovrà preventivamente essere sottoposta a tenta-  
tivo di conciliazione presso gli organismi di conciliazione  
costituiti presso la Camera di Commercio od altri organismi  
che dovranno peraltro operare secondo le norme e procedure  
di cui al citato D.L. N. 5/2003.

#### Articolo 32

##### Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa ri-  
ferimento alle norme previste dal codice civile per le so-  
cietà a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse  
prevedano, quelle dettate per le società per azioni.

-----  
ARTICOLO 4) I Componenti, in conformità a quanto stabilito  
nell'incluso Statuto sociale, scelgono di comune accordo qua-  
le forma di amministrazione quella dell'Amministratore Uni-  
co, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordi-  
naria amministrazione; dura in carica fino a revoca o dimis-  
sioni, e viene nominato a ricoprire detta carica il signor

COLICCHI Nicola come sopra costituito, il quale, presente,  
accetta l'incarico conferitogli, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a suo carico.

L'amministratore unico è investito della rappresentanza della società e viene espressamente autorizzato dai soci prima dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese di Roma ad effettuare quanto necessario alla operatività dell'Ente.

Al detto Amministratore viene conferita ogni più ampia facoltà perchè agisca in tale qualità e con ogni ratifica d'operato, fin d'ora, anche in pendenza del deposito e dell'iscrizione della Società presso il Registro delle Imprese.

Le spese del presente atto ed ogni altra accessoria sono per intero a carico della società. I Comparenti dichiarano quindi che l'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta approssimativamente ad Euro 1.950 (mille-novecentocinquanta).

Richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente atto, del quale ho dato lettura, ai Comparenti i quali, su mia richiesta approvatolo e dichiaratolo in tutto conforme alla volontà espressa, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 19,45 (diciannove e quarantacinque).

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio occupa facciate intere ventinove e sin qui della trentesima di nove fogli.

Firmato Simone Fiaschi

Firmato Alessandro Murratzu

Firmato Nicola Colicchi

Nicola Colicchi

Firmato David Gamberoni

Firmato Federico Tedeschi Porceddu notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 ME-  
DIANTE M.U.I.. Copia su supporto informatico conforme all'o-  
riginale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.  
20 comma 3 d.p.r. 445/2000, che si trasmette ad uso registro  
imprese, in termini utili di registrazione.

NEPI li, 17/12/2015.